

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 281 ad iniziativa dei consiglieri Biancani, Rapa, Giacinti, Giorgini, Micucci, Bissoni, Giancarli:**

**Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione**

Signori consiglieri,

la regolamentazione dell'accesso alle spiagge degli animali d'affezione deve necessariamente rispondere alla duplice esigenza di tutelare gli interessi legittimi sia dei soggetti che possiedono animali sia di coloro che, invece, desiderano trascorrere le vacanze senza condividere con cani e gatti la permanenza in spiaggia, favorendo altresì una corretta gestione ambientale del territorio e la necessità ineludibile della tutela igienico-sanitaria della popolazione.

Come in molte regioni italiane, nelle Marche la possibilità di accesso alle spiagge degli animali d'affezione è disomogenea.

Infatti il vigente regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico-ricreative" prevede (articolo 3), durante la stagione balneare, un generale divieto di condurre cani o altri animali sugli arenili e nelle acque del litorale marittimo marchigiano, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti e per i cani destinati al soccorso in mare, lasciando poi (articolo 9) ai comuni la facoltà di derogare a tale divieto.

Le varie ordinanze comunali quindi disciplinano questa problematica in modo differente.

Infatti in molte località turistiche, dal 1° aprile al 30 settembre, è vietato portare i cani o altri animali in spiaggia, fatte salve le eccezioni sopra evidenziate ed a precise condizioni. Altri comuni invece hanno permesso agli stabilimenti balneari di garantire l'accesso ai medesimi animali mentre altri ancora hanno riservato per il medesimo fine porzioni di spiaggia libera.

Poiché gli animali d'affezione sono ormai parte integrante della famiglia (dal Rapporto Italia Eurispes 2019 risulta infatti che un terzo degli italiani vive in casa con almeno un animale e in particolare 7 milioni sono gli italiani che possiedono un cane) è evidente come nella scelta della meta per le vacanze estive risultino privilegiate proprio quelle località in grado di garantire una tutela maggiore ai turisti "accompagnati".

In Italia il c.d. turismo "dog friendly" comporta un giro d'affari di più di 20 milioni di euro, con una crescita annua del 4 per cento. Negli ultimi anni la vacanza con il cane ha registrato un'impennata tale da rivoluzionare l'offerta turistica e cambiare il volto di alcune località balneari, almeno di quelle più reattive (ad es: in Toscana ed Emilia Romagna).

La disciplina delle modalità di accesso alle spiagge marchigiane degli "amici a 4 zampe" ha quindi inevitabili riflessi indiretti anche sull'economia regionale con riferimento agli imprenditori turistici delle nostre zone balneari, oltre a rappresentare uno strumento per contrastare il triste fenomeno dell'abbandono degli animali proprio durante il periodo estivo che, oltre ad essere una pratica incivile, è anche causa di molti incidenti.

L'intervento normativo in esame, anche al fine di incrementare i flussi turistici delle nostre località balneari, regola l'accesso sulle spiagge marchigiane degli animali d'affezione, con particolare riguardo ai cani, mediante un'offerta di servizi più specializzata e rispondente ai bisogni di questo particolare mercato, condizionandolo al rispetto di regole uniformi per la permanenza degli animali in questione dirette al soddisfacimento delle varie esigenze dei fruitori del litorale marchigiano, sino ad oggi lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni comunali interessate.

L'articolo 1 descrive le finalità della legge nel senso sopra precisato.

L'articolo 2, per quanto attiene alle modalità di accesso dei cani ed altri animali nelle spiagge libere, contiene un mero rinvio alla disciplina contenuta nel vigente regolamento regionale 2/2004.

Gli articoli 3 e 4 e 5 introducono una disciplina specifica per i concessionari di aree demaniali marittime che intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione per accogliere il c.d. "turismo dog- friendly".

Il concessionario è tenuto in primo luogo a comunicare al comune competente, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, la sua disponibilità ad accogliere cani accompagnati con eventuale utilizzo della porzione di mare antistante l'area in concessione per la balneazione dei medesimi.

Vengono poi dettagliatamente elencate le prescrizioni minime da seguire al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria della popolazione, la sicurezza dell'utenza balneare nonché il benessere dei cani stessi.

L'articolo 6 contempla la possibilità del comune di concedere, nel rispetto del proprio piano particolareggiato di spiaggia, un tratto di arenile disponibile ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare cani accompagnati.

L'articolo 7 prevede che i concessionari che soddisfano le esigenze particolari del turista "dog friendly" siano identificabili mediante esposizione di apposito logo regionale.

L'articolo 8 prevede le modalità di implementazione delle banche dati istituzionali di informazione al turista accompagnato dal cane, prevedendo una sezione apposita da aggiornare con le notizie fornite dai comuni medesimi e, ove possibile, anche mediante collegamento ipertestuale con i siti internet degli stabilimenti balneari.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.